

Lunedì 24 maggio 2021

IL CASO DEL GIORNO

Si complica l'opzione per la cessione o lo sconto con condòmini morosi

/ Enrico ZANETTI e Arianna ZENI

La presenza di **condòmini morosi** deve essere attentamente valutata, nelle sue implicazioni, ai fini dell'esercizio delle opzioni per lo sconto sul corrispettivo o per la cessione a terzi del credito di imposta corrispondente alla detrazione " [...]

PAGINA 2

IL PUNTO IAS

Niente riallineamento per i concessionari che hanno adottato l'IFRIC 12

/ Luca MIELE e Guerino RUSSETTI

L'Agenzia delle Entrate, in risposta a un interpello, conferma l'**impossibilità** di ricorrere al **riallineamento** previsto dall'art. 110, commi 8 e 8-bis del DL 104/2020 per i soggetti IAS *adopter* concessionari di [...]

PAGINA 9

FISCO

Nel prospetto aiuti di Stato di REDDITI 2021 le misure per il coronavirus

Le istruzioni prevedono specifici codici al fine di indicare gli aiuti nel prospetto del quadro RS

/ Pamela ALBERTI

Nel prospetto sugli aiuti di Stato del **quadro RS** del modello REDDITI 2021 (rigo RS401) devono essere indicati anche gli aiuti concessi a fronte dell'emergenza epidemiologica.

Si ricorda che i righi RS401-RS402 contengono il prospetto denominato **"Aiuti di Stato"**, che deve essere compilato dai soggetti che, ai sensi dell'art. 52 della L. 24 dicembre 2012 n. 234, indicano nella dichiarazione aiuti di Stato e/o aiuti "de minimis", fruibili in forma automatica, per l'esposizione dei dati necessari ai fini della registrazione degli stessi da parte dell'Agenzia delle Entrate nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.

Come precisato dalle istruzioni, il prospetto deve essere compilato dai soggetti che nel 2020 (soggetti "solari") hanno beneficiato di **aiuti fiscali** automatici (aiuti di Stato e aiuti "de minimis"); aiuti fiscali subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione, comunque de-

nominati, il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati (disciplinati dall'art. 10 del DM 31 maggio 2017).

Le istruzioni precisano che il prospetto va compilato anche con riferimento agli aiuti già indicati nei relativi quadri del modello REDDITI 2021 (ad esempio nel quadro RF o nel **quadro RU**), anche in caso di aiuti maturati nel periodo d'imposta di riferimento della dichiarazione ma non fruiti nel medesimo periodo.

Ai fini della compilazione di tale prospetto, le istruzioni al modello REDDITI 2021 contengono una **tabella** con indicazione degli aiuti di Stato interessati dalla disposizione in commento, con i relativi codici identificativi. Come precisato dalle stesse istruzioni, la tabella è unica per tutti i modelli REDDITI ed è, pertanto, comprensiva di tutti i codici relativi alla diversa modulistica dichiarativa [...]

PAGINA 3

IN EVIDENZA

Nuovo bonus sanificazione, DPI e tamponi

Valutazione d'azienda con giudizio sull'informativa prospettica

Quadro CE per le imposte estere del 2020

Legittimo dedurre i costi di immobili in leasing da parte del professionista

ALTRE NOTIZIE

/ DA PAGINA 11

FISCO

Compensazione delle cartelle per i creditori della P.A. anche nel 2021

/ Massimo NEGRO

Anche nel 2021 le imprese e i lavoratori autonomi che vantano **crediti commerciali e professionali** nei confronti della Pubblica Amministrazione possono [...]

PAGINA 4

Si complica l'opzione per la cessione o lo sconto con condòmini morosi

Se la morosità dei singoli si protraesse oltre il termine per presentare la loro dichiarazione, verrebbe meno il presupposto di spettanza della detrazione

/ Enrico ZANETTI e Arianna ZENI

La presenza di **condòmini morosi** deve essere attentamente valutata, nelle sue implicazioni, ai fini dell'esercizio delle opzioni per lo sconto sul corrispettivo o per la cessione a terzi del credito di imposta corrispondente alla detrazione "edilizia" spettante, di cui all'[art. 121](#) del DL 34/2020.

La possibilità di esercitare le predette opzioni presuppone infatti la **maturazione** della detrazione "edilizia" in capo al **beneficiario** e la maturazione presuppone l'avvenuto sostenimento da parte del beneficiario delle spese detraibili.

Per i beneficiari che sostengono le spese al di fuori dell'esercizio di impresa vale il principio di cassa, fermo restando che, quando si tratta di lavori su parti comuni di un edificio condominiale, la prassi costante dell'Agenzia delle Entrate chiarisce che la data rilevante è quella del pagamento delle spese da parte del condominio, non quello di versamento da parte dei singoli condòmini della propria quota al condominio (per tutte, circ. Agenzia delle Entrate 8 agosto 2020 n. [24](#), § 4 e 8 luglio 2020 n. [19](#)).

La stessa prassi precisa però anche che, in caso di versamento al condominio della singola quota condominiale **successivo** al pagamento dei lavori da parte del condominio, tale versamento "postumo" deve comunque avvenire **entro** il termine per la presentazione della **dichiarazione** dei redditi relativa all'anno in cui è avvenuto il pagamento della spesa da parte del condominio.

Ci si chiede, dunque, come regolarsi nel caso di esercizio di una delle opzioni di cui all'art. 121 del DL 34/2020, in presenza di uno o più condòmini che, entro il termine ultimo per la presentazione della relativa Comunicazione di opzione all'Agenzia delle Entrate, non avessero ancora versato al condominio le proprie quote condominiali delle spese sostenute dal condominio per i lavori.

Se, infatti, la morosità dei singoli condòmini si protraesse **oltre il termine** per la **presentazione** della loro dichiarazione dei redditi, verrebbe meno il presupposto di spettanza della detrazione e, con esso, la possibilità di beneficiarne anche con le modalità alternative dello sconto in fattura o della cessione a terzi del corrispondente credito di imposta.

Nel caso del **superbonus** al 110% con opzione per lo sconto in fattura, la questione sembrerebbe trovare la sua soluzione nel fatto stesso che il beneficio copre

l'intero ammontare della spesa, con la conseguenza che il condòmino non possa essere "per definizione" moroso rispetto a essa (quanto precede dovrebbe valere anche nel caso in cui la spesa per i lavori ecceda il tetto massimo di detraibilità e vi sia dunque un "residuo" da pagare, fermo restando che, in questi casi, un accorgimento pratico per eliminare in partenza ogni dubbio potrebbe essere quello di emettere una fattura "a zero" fino a concorrenza dello sconto applicabile e una separata fattura con addebito delle spese non coperte dallo sconto).

In tutti gli altri casi, però, la questione non si presta a soluzioni altrettanto immediate.

Responsabilità da chiarire

Verrebbe da dire che, se il **fornitore** che pratica lo sconto in fattura (con percentuali di detrazione inferiori al 100%) e il terzo che acquista il credito di imposta non hanno cognizione del fatto che uno o più dei condòmini sono morosi delle loro quote verso il condominio, l'Amministrazione finanziaria **non** dovrebbe **potersi rivalere** su di essi, ma soltanto sui singoli condòmini indicati dal condominio tra i beneficiari, nella Comunicazione di opzione ex art. 121 del DL 34/2020, che, permanendo in stato di morosità anche oltre il termine per la presentazione della loro dichiarazione dei redditi, si ritrovano ad aver beneficiato, seppur tramite le previste modalità alternative, di una detrazione "edilizia" che in realtà non gli spetta.

Restano da capire i contorni dell'eventuale **responsabilità** dell'**amministratore di condominio** che indichi nella comunicazione ai fini dell'opzione tra i beneficiari anche i condòmini che alla data di invio della comunicazione medesima risultassero ancora morosi nei confronti del condominio stesso in quanto non avessero ancora "sostenuto le spese".

Secondo le istruzioni ministeriali approvate da ultimo con il provv. Agenzia delle Entrate 12 ottobre 2020 n. [326047](#), infatti, non parrebbe corretto indicare tra i "Soggetti beneficiari" della sezione II del modello i condòmini morosi in quanto al momento della comunicazione dell'opzione gli stessi non avrebbero ancora sostenuto la spesa.

Sul punto, sarebbero però opportuno conoscere l'orientamento di prassi che l'Agenzia delle Entrate riterrà opportuno fare proprio.

Nel prospetto aiuti di Stato di REDDITI 2021 le misure per il coronavirus

Le istruzioni prevedono specifici codici al fine di indicare gli aiuti nel prospetto del quadro RS

/ Pamela ALBERTI

Nel prospetto sugli aiuti di Stato del **quadro RS** dei modelli REDDITI 2021 (rigo RS401) devono essere indicati anche gli aiuti concessi a fronte dell'emergenza epidemiologica.

Si ricorda che i righe RS401-RS402 contengono il prospetto denominato "**Aiuti di Stato**", che deve essere compilato dai soggetti che, ai sensi dell'[art. 52](#) della L. 24 dicembre 2012 n. 234, indicano nella dichiarazione aiuti di Stato e/o aiuti "de minimis", fruibili in forma automatica, per l'esposizione dei dati necessari ai fini della registrazione degli stessi da parte dell'Agenzia delle Entrate nel Registro nazionale degli aiuti di Stato. Come precisato dalle istruzioni, il prospetto deve essere compilato dai soggetti che nel 2020 (soggetti "solari") hanno beneficiato di: **aiuti fiscali** automatici (aiuti di Stato e aiuti "de minimis"); aiuti fiscali subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione, comunque denominati, il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati (disciplinati dall'[art. 10](#) del DM 31 maggio 2017).

Le istruzioni precisano che il prospetto va compilato anche con riferimento agli aiuti già indicati nei relativi quadri del modello REDDITI 2021 (ad esempio nel quadro RF o nel **quadro RU**), anche in caso di aiuti maturati nel periodo d'imposta di riferimento della dichiarazione ma non fruiti nel medesimo periodo.

Ai fini della compilazione di tale prospetto, le istruzioni al modello REDDITI 2021 contengono una **tabella** con indicazione degli aiuti di Stato interessati dalla disposizione in commento, con i relativi codici identificativi. Come precisato dalle stesse istruzioni, la tabella è unica per tutti i modelli REDDITI ed è, pertanto, comprensiva di tutti i codici relativi alla diversa modulistica dichiarativa ed utilizzabili solo in funzione della specificità di ogni singolo aiuto.

Resta fermo che, in assenza di un codice specifico, per indicare aiuti di Stato o *de minimis* dovrà essere utilizzato il codice residuale "999" (si veda "[Codice residuale con nuove indicazioni per il prospetto sugli aiuti di Stato](#)" del 14 marzo 2020).

Il soggetto che compila la dichiarazione, secondo le istruzioni, avrà cura di individuare il codice in relazione alla natura dell'aiuto spettante.

Nell'ambito della tabella dei codici aiuti di Stato previ-

sta dalle istruzioni ai modelli REDDITI 2021 sono state inserite le **nuove misure** di aiuto legate all'emergenza epidemiologica.

Ad esempio, sono previsti specifici codici aiuti in relazione ai singoli **contributi a fondo perduto**. In particolare:

- con il codice aiuto **20**, il contributo a fondo perduto DL "Rilancio" di cui all'[art. 25](#) del DL 34/2020;
- con il codice aiuto **22**, il contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici di cui all'[art. 59](#) del DL 104/2020 ("Agosto");
- con il codice aiuto **23**, il contributo del DL "Ristori" di cui all'[art. 1](#) del DL 137/2020;
- con il codice aiuto **27**, il contributo a fondo perduto destinato agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive del DPCM [3 novembre 2020](#), indicato ancora con la "vecchia" disposizione di cui all'[art. 1](#) del DL 149/2020, confluita, in sede di conversione del DL "Ristori", nell'[art. 1-bis](#) del DL 137/2020;
- con il codice aiuto **28**, il contributo a fondo perduto destinato all'attività dei servizi di ristorazione, di cui all'[art. 2](#) del DL 172/2020.

È inoltre prevista l'indicazione, con il codice aiuto **24**, della **detassazione** prevista dall'[art. 10-bis](#) del DL 137/2020 di contributi, indennità e ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all'emergenza COVID-19.

Credito locazioni con codice ad hoc

Quanto alle misure sotto forma di crediti d'imposta, viene tra l'altro prevista l'indicazione delle seguenti misure:

- con il codice aiuto **60**, il credito d'imposta canoni di **locazione** degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'[art. 28](#) del DL 34/2020;
- con il codice aiuto **63**, il credito d'imposta **adeguamento** degli ambienti di lavoro di cui all'[art. 120](#) del DL 34/2020;
- in relazione al credito d'imposta per il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni, codice aiuto **64** per quello relativo agli investitori ([art. 26](#) comma 4 del DL 34/2020) e codice aiuto **65** per quello relativo alle società conferitarie ([art. 26](#) comma 8 del DL 34/2020).

Compensazione delle cartelle per i creditori della P.A. anche nel 2021

La proroga è stata inserita nella L. 69/2021 di conversione del DL 41/2021 "Sostegni"

/ Massimo NEGRO

Anche nel 2021 le imprese e i lavoratori autonomi che vantano **crediti commerciali e professionali** nei confronti della Pubblica Amministrazione possono compensarli con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo. La novità è prevista dal nuovo comma 17-*bis* dell'[art. 1](#) del DL 41/2021 (c.d. "Sostegni"), inserito in sede di conversione nella L. 69/2021, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 21 maggio scorso.

A decorrere dal 22 maggio 2021, data di entrata in vigore della L. 69/2021 (giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale) e fino al **31 dicembre 2021**, possono quindi essere utilizzati in compensazione, con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, i crediti:

- maturati nei confronti di Pubbliche Amministrazioni;
- vantati da imprese, per somministrazioni, forniture e appalti, oppure da lavoratori autonomi, per prestazioni professionali;
- non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, che sono stati oggetto di apposita certificazione da parte dell'Ente debitore, secondo le modalità previste dal DM [22 maggio 2012](#) e dal DM [25 giugno 2012](#), mediante l'apposita piattaforma elettronica.

Possono essere utilizzati in compensazione i crediti maturati nei confronti delle seguenti **Pubbliche Amministrazioni**, di cui all'[art. 1](#), comma 2, del DLgs. 30 marzo 2001 n. 165:

- amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo;
- Regioni, Province, Comuni, Comunità montane, e loro consorzi e associazioni;
- istituzioni universitarie;
- istituti autonomi case popolari;
- Camere di commercio e loro associazioni;
- enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali;
- amministrazioni, aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale;
- Agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e Agenzia del Demanio);
- Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN);
- CONI (fino alla revisione organica della disciplina di settore).

Analogamente alla precedente proroga per gli anni 2019 e 2020, disposta con l'[art. 37](#) comma 1-*bis* del DL 124/2019, l'applicazione anche nel 2021 della disciplina

in esame non è subordinata all'emanazione di uno specifico decreto attuativo del Ministro dell'Economia e delle Finanze, ma vengono direttamente richiamate le **modalità attuative** previste dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del [24 settembre 2014](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 ottobre 2014 n. 236, stabilendo che la compensazione è possibile con riferimento ai carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31 ottobre 2020.

La **compensazione** dei crediti commerciali e professionali potrà essere esercitata:

- in relazione a tributi erariali, regionali e locali, contributi previdenziali e assistenziali, premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, entrate spettanti all'Ente che ha rilasciato la certificazione, nonché per gli oneri accessori, gli aggi e le spese a favore dell'agente della riscossione, relativi ai carichi affidati entro il 31 ottobre 2020;
- qualora la somma affidata all'agente della riscossione sia inferiore o pari al credito vantato.

Compensabili i carichi affidati entro il 31 ottobre 2020

Non è necessario che il carico sia stato formato e consegnato all'agente della riscossione **anteriamente** alla data prevista per il pagamento del credito da parte della Pubblica Amministrazione (risposta interrogazione parlamentare 20 settembre 2018 n. [5-00395](#)).

La compensazione in esame avviene a **richiesta** del creditore, che dovrà presentare all'agente della riscossione competente la certificazione del credito rilasciata dalla Pubblica Amministrazione debitrice.

L'agente della riscossione dovrà verificare l'esistenza e la validità di tale certificazione e, in caso di esito positivo della verifica, estinguerà il debito iscritto a ruolo o derivante da atti esecutivi, limitatamente all'importo corrispondente al credito certificato che si intende utilizzare in compensazione. L'utilizzo in compensazione dell'importo del credito certificato, infatti, potrà avvenire anche parzialmente.

Per le somme che non rientrano nell'ambito di applicazione della disciplina in esame, in quanto superiori al credito vantato, resta ferma la possibilità di **compensazione "ordinaria"** ai sensi dell'[art. 28-quater](#) del DPR 602/73 e dei relativi provvedimenti attuativi (DM 25 giugno 2012 e DM [19 ottobre 2012](#)), qualora si tratti di somme dovute relative a cartelle di pagamento e atti esecutivi, notificati entro il 30 settembre 2013 (limite così stabilito dall'[art. 40](#) del DL 66/2014).

Nuovo bonus sanificazione, DPI e tamponi

Il credito d'imposta previsto nel decreto Sostegni-bis spetterebbe per le spese sostenute a giugno, luglio e agosto 2021

/ Pamela ALBERTI

Nell'ambito della bozza del DL "Sostegni-bis", tra le numerose misure agevolative, viene previsto un nuovo credito d'imposta per la **sanificazione** e l'acquisto di dispositivi di protezione, al fine di favorire l'adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del COVID-19.

Il credito d'imposta spetterebbe, come il precedente di cui all'[art. 125](#) del DL 34/2020, ai **soggetti** esercenti attività d'impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale a condizione che siano in possesso del codice identificativo di cui all'[art. 13-quater](#), comma 4 del DL n. 34/2019 convertito.

A tali soggetti spetterebbe un credito d'imposta delle spese sostenute nei mesi di **giugno, luglio e agosto 2021** per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-19.

Nello specifico, viene disposto che sono ammissibili al credito d'imposta le spese sostenute per:

- la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
- la somministrazione di **tamponi** a coloro che prestano la propria opera nell'ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti beneficiari;
- l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali **mascherine**, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- l'acquisto di prodotti detergenti e **disinfettanti**;
- l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui sopra, quali termometri, **termoscanner**, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti

dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;

- l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali **barriere** e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Il credito d'imposta sarebbe riconosciuto in misura pari al **30%** delle suddette spese, fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2021.

La percentuale del credito d'imposta riconosciuto risulterebbe quindi inferiore rispetto al 60% teorico previsto nella versione dell'agevolazione per il 2020 disciplinata dall'[art. 125](#) del DL 34/2020.

Il credito d'imposta sarebbe utilizzabile nella **dichiarazione** dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione nel modello F24, ai sensi dell'[art. 17](#) del DLgs. 241/97, senza applicazione dei limiti alle compensazioni di cui all'[art. 1](#), comma 53 della L. 244/2007 e di cui all'[art. 34](#) della L. 388/2000.

Non sembrerebbe prevista la possibilità di cedere il credito d'imposta, come invece era consentito dall'[art. 122](#) del DL 34/2020 per il credito ex [art. 125](#) del DL 34/2020.

Irrelevanza fiscale del credito d'imposta

Il credito d'imposta **non concorre** alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli [artt. 61](#) e [109](#), comma 5 del TUIR.

Con **provvedimento** del direttore dell'Agenzia delle Entrate saranno poi stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa.

Si ricorda che in relazione al precedente credito d'imposta era necessario presentare apposita comunicazione delle spese ammissibili, a seguito delle quali l'Agenzia delle Entrate ha poi definito la percentuale effettivamente fruibile.

Valutazione d'azienda con giudizio sull'informativa prospettica

Secondo l'OIV in caso di informazione prospettica ritenuta non ragionevole, nel processo valutativo, il perito dovrà prescindere dal suo utilizzo

/ Fabrizio BAVA, Alain DEVALLE e Roberto SCHIESARI

Su *Eutekne.info* abbiamo approfondito come, nell'ambito della **valutazione d'azienda**, il perito sia chiamato ad esprimere un giudizio di "ragionevolezza" sull'informativa prospettica (si veda "[Nella valutazione d'azienda informativa prospettica basata sulla ragionevolezza](#)" del 4 maggio 2021). Nel discussion paper n. 1/2021 "L'uso di informazione finanziaria prospettica nella valutazione d'azienda", l'Organismo Italiano di Valutazione sottolinea che, in caso di informazione prospettica ritenuta non ragionevole, nel processo valutativo, il perito dovrà prescindere dal suo utilizzo.

Ci si può chiedere quando l'informativa prospettica sia da ritenere non ragionevole e come si debba procedere in tali casi.

L'**informativa prospettica** è da ritenere non ragionevole quando non è riscontrabile una base ragionevolmente obiettiva delle assunzioni relative alle condizioni future. Ad esempio, le previsioni appaiono non coerenti rispetto a quanto è stata in grado di fare l'impresa nel passato (analisi storica), né rispetto a quanto siano state in grado di fare altre imprese comparabili (benchmarking), o nelle previsioni non siano individuabili elementi di discontinuità tali da giustificare l'ottenimento di risultati prospettici non coerenti rispetto al passato e ai competitor. Oppure la possibilità di ottenere i risultati stimati sia condizionata all'ottenimento di un significativo supporto finanziario, ma non si ritenga probabile che l'impresa riuscirà ad ottenere tale supporto.

Allo stesso modo, l'informativa prospettica sarà da ritenersi **non ragionevole** in presenza di evidenti mancanze quali l'assenza totale delle assunzioni (es. un piano costituito soltanto dai prospetti quantitativi), strategie indicate che non trovino riscontro nelle azioni strumentali alla loro implementazione, si pervenga ad un giudizio di non sostenibilità finanziaria, e così via. In tali casi, il citato discussion paper indica che è necessario "ricavare il valore sulla base della semplice capitalizzazione del risultato corrente normalizzato dopo aver verificato l'esistenza dei presupposti per proiettare quel risultato nel futuro". Ciò significa che in tali casi viene suggerito di applicare, ricorrendone i presupposti, il metodo reddituale tramite la capitalizzazione del reddito corrente normalizzato. In assenza di discontinuità, il documento sottolinea che "può essere utile fare riferimento anche alla storia delle per-

formance della società, assumendo ad esempio una media dei risultati storici".

Un tema di estrema rilevanza è comunque quello dell'esigenza di determinare il **reddito normalizzato**. Sono infatti numerose le ragioni che possono richiedere la normalizzazione del reddito. In particolare possono essere l'esigenza di eliminare: distorsioni derivanti dall'applicazione in bilancio della normativa fiscale (es. ammortamenti troppo elevati, svalutazioni insufficienti), distorsioni causate dalle regole contabili (es. leasing), distorsioni causate da politiche di bilancio, distorsioni derivanti da situazioni non ripetibili in tutto o in parte nei successivi esercizi (es. picchi di costo o di ricavi, componenti straordinarie), flussi prodotti dai surplus assets (es. affitti attivi di un immobile civile).

In presenza di eventuali soggetti quotati che possano essere ritenuti **comparabili**, pur considerando con molta attenzione le differenze derivanti non solo dall'aspetto dimensionale, è opportuno confrontare il "multiplo implicito" derivante dal metodo reddituale con i multipli delle società comparabili, "in quanto il criterio dei multipli riproduce in forma sintetica la capitalizzazione del risultato corrente". In assenza di soggetti quotati comparabili, il discussion paper afferma che l'esperto potrà comunque verificare come si posizionano i valori di mercato rispetto al valore intrinseco ottenuto dalla valutazione, e se siano disponibili informazioni relative ad imprese comparabili a quella valutata.

In **assenza** di informazioni prospettiche, è di tutta evidenza, come sopra specificato, che non si potrà che ricorrere al metodo reddituale, dopo aver comunque anche analizzato se l'azienda è in fase stazionaria, in crescita o in declino oppure, qualora sia ritenuta dubbia la possibilità di ottenere, nel medio lungo periodo, i medesimi risultati ottenuti nel passato, può essere necessario ricorrere al tradizionale metodo patrimoniale-reddituale, limitando ad alcuni anni il calcolo del goodwill. Lo stesso vale, precisa opportunamente il documento, in presenza di una situazione che comporti l'esigenza di dover stimare un badwill.

Tali tematiche verranno approfondite nel corso del webinar "[Le valutazioni con il metodo finanziario e reddituale](#)" del 27 maggio del percorso di alta formazione Valutazione d'azienda e M&A Aspetti valutativi e accordi di acquisizione.

Quadro CE per le imposte estere del 2020

La detrazione avviene nel modello REDDITI con le consuete regole dell'art. 165 del TUIR, comuni alle persone fisiche e alle società

/ Gianluca ODETTO

Le imposte pagate all'estero **detraibili** dall'imposta italiana sono evidenziate, come di consueto, nel quadro CE dei modelli REDDITI 2021, nonché nell'apposita sezione del quadro G del modello 730/2021.

Si tratta di adempimenti che, dal punto di vista dichiarativo, non vedono sostanziali modifiche rispetto al passato. L'unica novità, pur con un ambito ragionevolmente ristretto, è rappresentata dalla presenza della casella denominata "Art. 8 d.lgs. n.142/2018". Si tratta di un inserimento dovuto alle esigenze di **monitoraggio** delle situazioni previste dall'[art. 8](#) comma 5 del DLgs. 142/2018, di recepimento della direttiva [2016/1164/Ue](#), il quale contiene una disciplina antielusiva specifica secondo cui, per i rapporti di cui all'[art. 44](#) comma 1 lett. g-bis) e g-ter) del TUIR (proventi derivanti da riporti e PCT su titoli e valute, nonché proventi derivanti dal mutuo di titoli garantito), il credito per le imposte estere spetta in misura corrispondente alla **differenza positiva** tra i proventi delle operazioni e gli oneri finanziari ad esse relativi.

La limitazione pare finalizzata a evitare che, a fronte di un margine di transazione esiguo, il credito possa essere parametrato all'importo lordo dei proventi.

Fatta salva questa particolarità, il quadro CE si presenta nella consueta veste deputata al **calcolo del credito** spettante ai sensi del rapporto previsto dall'[art. 165](#) comma 1 del TUIR (sezione I-A) e dell'imposta effettivamente detraibile tenendo conto del limite dell'imposta netta (sezione I-B), nonché alla gestione delle eccedenze (sezioni II-A, II-B e II-C) e al riepilogo dei dati (sezione III).

Nel quadro CE sono dichiarate, in primo luogo, le imposte pagate per il **periodo estero** a cui si riferisce il reddito, anch'esso estero, oggetto di dichiarazione nel modello REDDITI 2021: facendo riferimento a soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare (italiano ed estero), se il reddito estero concorre alla formazione del reddito italiano del periodo d'imposta 2020, nel quadro CE sono dichiarate le imposte pagate nell'altro Stato riferite al 2020 "solare".

Va prestata attenzione al caso dei **redditi immobiliari** dei soggetti **non imprenditori**, per i quali l'[art. 70](#) del TUIR prevede che, in caso di difformità tra il periodo estero e quello italiano, i redditi siano dichiarati nel periodo d'imposta italiano in cui scade il periodo d'imposta estero. Così, se il periodo estero va dal 1° aprile al 31 marzo, nella dichiarazione REDDITI 2021 della persona fisica (riferita al 2020 "solare" italiano) sono assoggettati a tassazione i proventi immobiliari di fonte estera riferiti al periodo estero 1° aprile 2019-31 marzo 2020;

posto che le imposte estere "seguono" il reddito, nel quadro CE sono evidenziate le imposte pagate all'estero per il medesimo periodo 2019/2020.

Al di là di questa eccezione, se la disciplina italiana prevede, anche in antitesi a quella estera, il **criterio di cassa** (ad esempio, per i compensi di lavoro autonomo, i dividendi, ecc.), i redditi esteri sono sempre imputati al periodo d'imposta italiano in cui ne avviene l'incasso.

Come di consueto, la prima condizione affinché l'imposta sia detratta è che il pagamento a titolo definitivo avvenga **entro** la data di presentazione della dichiarazione italiana. Posta la scadenza "lunga" del 30 novembre 2021, le criticità del passato si sono di molto ridimensionate, anche se rimane il **problema pratico** delle situazioni in cui il carattere di definitività è acquisito dopo la data dei versamenti dell'IRPEF o dell'IRES, fatto che obbliga a modifiche dei versamenti stessi, i quali possono essere stati eseguiti nei termini per eccesso o per difetto.

A livello dichiarativo, tuttavia, questa situazione è quella più **lineare**, in quanto non contempla segnalazioni specifiche nella sezione I-A del quadro CE.

Ove, invece, si abbia ragione di ritenere che le imposte riferite al 2020 siano pagate a titolo definitivo entro il termine di presentazione della **dichiarazione successiva** (e, quindi, entro il 30 novembre 2022), la sezione I-A è compilata avendo cura di evidenziare l'importo dell'imposta estera anche nella colonna 14 "Imposta estera di cui all'[art. 165](#) comma 5 del TUIR", la quale ha evidentemente funzione segnaletica.

Modello 730 con adempimenti dichiarativi ad hoc

Va da ultimo ricordato che, nel modello 730/2021, la **sezione del quadro G** dedicata alla detrazione delle imposte estere risulta **semplificata** rispetto al quadro CE del modello REDDITI. Nel modello 730/2021, se l'imposta relativa al 2020 si è resa definitiva entro il termine di presentazione della dichiarazione occorre compilare le sole colonne 1, 2, 3 e 4, riportanti rispettivamente il codice dello Stato in cui è prodotto il reddito, l'anno in cui è stato prodotto il reddito estero, il reddito estero che ha concorso alla formazione del reddito complessivo in Italia e l'imposta pagata all'estero in via definitiva. Le colonne 5, 6, 7, 8 e 9 devono, invece, essere compilate nel solo caso in cui il reddito estero che ha dato origine al credito è stato prodotto prima del 2020, ma l'imposta è stata pagata solo nel 2020 (e non è stata scomputata nel modello 730/2020).

Legittimo dedurre i costi di immobili in leasing da parte del professionista

La Provinciale di Treviso non ritiene violato il divieto di abuso del diritto

/ Alice BOANO

Sono ormai diverse le pronunce che affrontano la questione della deducibilità, da parte dei professionisti, dei **canoni di locazione** corrisposti a proprie società immobiliari che hanno acquistato gli immobili ove il professionista stesso svolge l'attività professionale.

Non si è ancora, tuttavia, formato un orientamento univoco (per l'indeducibilità, Cass. 14 marzo 2013 n. [6528](#); in senso opposto, C.T. Reg. Venezia 24 ottobre 2016 n. [1141/12/16](#)).

Della questione si è interessata anche la C.T. Prov. Treviso n. [34/1/21](#) del 2 febbraio 2021.

Il caso riguardava una rettifica del reddito di lavoro autonomo per **indebita deduzione** di canoni di locazione ai danni di un professionista. L'Ufficio contestava di aver posto in essere una condotta elusiva, ex [art. 10-bis](#) della L. 212/2000, volta a dedurre le spese inerenti gli immobili ove il medesimo svolgeva la propria attività, dal momento che aveva costituito, qualche anno prima, con la (ex) moglie una sas cui sono stati intestati gli immobili per poi essere **affittati** al medesimo come professionista, deducendo quindi il costo per affitti passivi ed eludendo così il secondo comma dell'[art. 54](#) del TUIR, normativa che proibisce, in alcuni casi, la deduzione diretta del costo di **acquisto o del leasing** dell'immobile strumentale professionale.

L'Ufficio, in questa vicenda così come in tutte quelle analoghe, ritiene invece integrato un vantaggio indebito, in particolare, un risparmio di imposta da parte del professionista che deduce i canoni dell'immobile preso in locazione dalla sua società partecipata, i quali, al contrario, **non sarebbero stati deducibili** quali canoni di leasing ai fini del reddito di lavoro autonomo nell'ipotesi in cui egli avesse stipulato direttamente il contratto di leasing (in base alla normativa pro tempore vigente).

Per la C.T. Prov. Treviso, occorre partire dall'analisi delle finalità delle norme fiscali e dei principi dell'ordinamento tributario e, in particolare, dell'[art. 54](#) del TUIR:

la *ratio* alla base della disposizione di **indeducibilità** (secondo la normativa applicabile all'epoca dei fatti in causa) dei canoni di leasing immobiliare (o degli ammortamenti) pagati per i propri "immobili-studio" dai professionisti, non risiede in una apodittica volontà del legislatore di impedire a questi soggetti di dedurre un costo, indubbiamente inerente la loro attività, ma consiste invece nel temperare **l'irrelevanza reddituale** per i professionisti delle plusvalenze eventualmente ottenute dalla cessione dei loro immobili (simmetria tributaria in materia).

I giudici ritengono che il principio in esame non sia quello dell'inerenza, dato che il bene-ufficio è un costo certamente inerente al reddito professionale, ma è invece quello della simmetria tra deduzione e imponibilità dei componenti reddituali afferenti ai **beni utilizzati per l'attività** (denominati "cespiti fiscali" dai medesimi giudici), ovvero della necessità che, per evitare salti di imposta (ris. Agenzia delle Entrate 2 marzo 2010 n. [13](#)) se un bene o cespite produce ricavi imponibili, allora e solo allora può produrre anche costi deducibili, mentre se non produce ricavi o plusvalenze imponibili deve, in base al principio sopra richiamato, non poter produrre nemmeno **costi deducibili**.

Va analizzata la ratio della norma

In tale prospettiva la condotta **non appare abusiva**: il professionista, da un lato, non deduce i costi dell'immobile e non paga sulle plusvalenze eventualmente realizzate dalla cessione del bene in caso di rivendita; dall'altro, la società deduce i canoni di locazione ma paga sui ricavi e sulle plusvalenze realizzate sul bene. Visto che la società ha sempre dichiarato i propri introiti, compreso il canone di affitto percepito dal ricorrente e quest'ultimo lo ha, a sua volta, dedotto quale costo dal proprio **reddito professionale**, non pare violato alcun principio tributario.

Niente riallineamento per i concessionari che hanno adottato l'IFRIC 12

L'Agenzia ha confermato l'impossibilità di applicare la disciplina ex art. 110 del DL 104/2020 e affermato nuovi principi

/ Luca MIELE e Guerino RUSSETTI

L'Agenzia delle Entrate, in risposta a un interpello, conferma l'**impossibilità** di ricorrere al **riallineamento** previsto dall'[art. 110](#), commi 8 e 8-bis del DL 104/2020 per i soggetti IAS *adopter* concessionari di servizi di pubblica utilità che hanno adottato l'IFRIC 12.

La [risposta](#), non pubblicata, appare significativa in quanto, a prescindere dal caso specifico, contiene alcune affermazioni che potrebbero assumere rilevanza più generale.

L'adozione dell'IFRIC 12 impone la riclassificazione degli **asset** materiali e immateriali relativi ai beni in concessione nell'ambito dell'unico bene immateriale "concessione" (diritto di sfruttamento dell'infrastruttura), rilevato in conformità allo IAS [38](#) e, generalmente, nella transizione ai principi contabili internazionali (FTA) si produce un **disallineamento** tra il valore fiscale della "concessione" (che potrebbe coincidere con la somma dei valori fiscali dei beni materiali e immateriali riclassificati) e il suo (nuovo) valore contabile, determinato retrospettivamente – al *fair value* – secondo l'IFRIC 12. Tale disallineamento potrebbe ulteriormente alimentarsi a regime per effetto della capitalizzazione sulla infrastruttura di margini reddituali e/o di piani di ammortamento fiscali differenti da quelli contabili.

Ai fini fiscali, nonostante la riclassificazione in attività immateriale, i beni sottostanti il diritto di concessione continuano a essere iscritti nel **libro cespiti** del concessionario e, in assenza di un riallineamento dei valori in sede di FTA ex [art. 15](#) del DL 185/2008, l'ammortamento resta deducibile nei limiti e con i criteri previsti dalle disposizioni applicabili ai singoli beni sottostanti (principio di neutralità fiscale della FTA).

Il riallineamento di tali divergenze di valori appariva pacifico in quanto la "concessione" sembra rientrare tra le altre **attività immateriali** dotate di **tutela giuridica** incluse nella previsione del comma 8 ovvero, in assenza dei predetti requisiti, tra le "altre attività immateriali" di cui al successivo comma 8-bis dell'art. 110.

La nuova risposta dell'Agenzia – che, come quella di qualche giorno fa (si veda "[Riallineamento precluso alle concessioni](#)" dell'11 maggio 2021), nega il possibile riallineamento – ribadisce alcune risalenti interpretazioni, ma contiene anche nuove affermazioni che non mancheranno di alimentare ulteriore dibattito.

Così, in tema di conferme, precisa che il riallineamento è effettuato nel bilancio relativo al 2020, tenendo conto dei decrementi verificatisi in tale ultimo esercizio ed è possibile in tutti i casi in cui i valori iscritti in

bilancio risultino **superiori** ai corrispondenti costi fiscalmente riconosciuti alla data di chiusura dell'esercizio di riferimento (circolare n. [18/2006](#)).

L'Agenzia quindi conferma la facoltà di riallineare tutte le divergenze, a prescindere dalla loro origine. Su tale presupposto – e considerato che già la circolare del 2006 ha affermato la facoltà di riallineare divergenze da FTA generate dall'adozione del criterio del *fair value* – appare ragionevole applicare l'art. 110 anche alle **divergenze da FTA**, normalmente gestite con le disposizioni dell'[art. 15](#) del DL 185/2008.

Tale regola generale è tuttavia ora ridimensionata da un passaggio della risposta all'interpello in cui si legge che il regime ex art. 110 **non** ha l'ulteriore finalità di **far transitare** il soggetto aderente da un regime fiscale che recepisce la rappresentazione contabile OIC compliant, ad uno che recepisce la nuova rappresentazione contabile IAS/IFRS compliant".

Non è consentito riallineare beni diversi per nomen

Proprio questo passaggio, criptico e carente di argomentazioni sottostanti, affermerebbe un principio mai espressamente chiarito: il riallineamento non è possibile quando la transizione dagli standard contabili nazionali a quelli internazionali **modifica il regime fiscale** dell'*asset* considerato. Altrimenti detto, non è consentito riallineare beni diversi per *nomen* (ovvero per "classificazione") rispetto a quelli che sarebbero stati evidenziati in un bilancio OIC *compliant*.

Questo può accadere, aggiungiamo noi, non solo in caso di FTA ma anche, ad esempio, in ipotesi di operazioni di riorganizzazione aziendale poste in essere tra soggetti OIC e soggetti IAS *adopter* che generano in capo all'avente causa "nuovi" *asset* contabili già presenti nel bilancio del dante causa ma con *nomen* diverso. Dal passaggio della risposta sembrerebbero invece riallineabili i beni sorti *ex novo* per effetto dell'operazione straordinaria (non già iscritti in capo al dante causa).

Si tratta di un indirizzo interpretativo che necessiterebbe di ulteriori approfondimenti.

L'Agenzia afferma altresì che il riallineamento dell'attività immateriale "concessione" sarebbe **comunque precluso** dalla circostanza che fiscalmente non è possibile individuare l'esistenza di alcuna attività immateriale da riallineare; infatti, va sottolineato che da un punto di vista fiscale la società non rileva l'esistenza dell'*asset* concessione ma esclusivamente i singoli be-

ni strumentali alla concessione medesima nei confronti dei quali vengono dedotte (fiscalmente) le relative quote di ammortamento”.

Paradossalmente – in modo penalizzante e poco sistematico – si crea una situazione in cui i concessionari

di servizi di pubblica utilità, per il solo fatto di aver dovuto adottare l'IFRIC 12, non possono esercitare la facoltà di riallineamento *ex art. 110* né per l'attività immateriale né per i beni sottostanti la medesima. La soluzione non sembra affatto soddisfacente.

Anche l'inadempimento non imputabile al debitore risolve il concordato

Si prescinde da profili di colpa, ma resta salvo l'inadempimento di scarsa importanza

/ Antonio NICOTRA

La pronuncia della Cassazione del 18 maggio 2021 n. [13468](#) ha rimarcato il principio secondo cui la **non imputabilità** al debitore dell'inadempimento non rileva ai fini della risoluzione del concordato, poiché l'[art. 186](#) del RD 267/42 valorizza il mancato avveramento del piano.

Nel nostro ordinamento concorsuale opera il principio di **oggettività** dell'insolvenza e, ai fini della risoluzione del concordato, di indifferenza causale quanto alla sua determinazione, riferibile alle obbligazioni sostitutive di quelle originarie e compendiate negli impegni assunti con il piano relativo alla proposta omologata.

Già prima della riforma del 2006-2007, era costante l'indirizzo secondo cui, nel giudizio di risoluzione del concordato preventivo per **inadempimento** degli obblighi concordatari, il tribunale ha solo il compito ed il potere di accertare l'esecuzione o meno del concordato, nei termini e con le modalità stabiliti in sede di omologazione, senza margine di discrezionalità circa l'imputabilità dell'inadempimento.

Ai fini della risoluzione del concordato, assume rilievo solo il **fatto oggettivo** dell'inadempimento, atteso che la costituzione delle garanzie ed il pagamento dei creditori alle scadenze fissate rappresentano obbligazioni che si inseriscono nella procedura come elementi necessari per la sua esecuzione, aventi ad oggetto fatti che escludono la configurazione di un inadempimento incolpevole (Cass. n. [11503/1996](#)).

Con la modifica (DLgs. [169/2007](#)) dell'[art. 186](#) del RD 267/42 è mutata la configurazione, in senso relativo, dell'inadempimento, cioè il rilievo – inedito – della sua **importanza**, che, per assumere valenza di requisito per la risoluzione, non dev'essere "scarsa" (Cass. n. [20652/2019](#)), ma non è venuta meno la nozione di imputabilità, che resta oggettiva.

La recente giurisprudenza di legittimità ha evidenziato il principio per cui il concordato preventivo deve essere risolto, a norma dell'[art. 186](#) del RD 267/42, qualora emerga che esso sia venuto meno alla sua **funzione** di soddisfare i creditori nella misura promessa, salvo che l'inadempimento non abbia scarsa importanza, a prescindere da eventuali profili di colpa del debitore, non trattandosi di un contratto a prestazioni corrispettive, ma di un istituto avente una natura negoziale, temperato da una disciplina che persegue interessi pubblicistici e conduce, all'esito dell'omologa, alla cristallizzazione di un accordo di natura complessa ove una delle parti (la massa dei creditori) ha consistenza composita e plurisoggettiva (Cass. nn.

[18738/2018](#) e [4398/2015](#)).

Si è così affermato che la non imputabilità al debitore dell'inadempimento non rileva ai fini della risoluzione del concordato, poiché l'[art. 186](#) del RD 267/42 valorizza il mancato **avveramento** del piano, secondo una logica diversa da quella dell'[art. 1218](#) c.c., a mente del quale l'inadempimento costituisce un fatto causativo di responsabilità a carico della parte inadempiente (Cass. n. [20652/2019](#)).

Quanto al concordato con continuità, l'[art. 186-bis](#) ultimo comma del RD 267/42 individua **due parametri** risolutivi in corso di procedura ([art. 173](#) del RD 267/42): la sopravvenuta manifesta dannosità dell'attività d'impresa (Cass. n. [23315/2018](#)), ovvero la cessazione della medesima.

L'omologazione, in seguito alla quale il debitore non ha più facoltà di modificare la proposta di concordato, stante la sua cristallizzazione nel piano originario, fa sì che la cessazione dell'attività – come accaduto nel caso *de quo* – assuma portata significativa di **irreversibilità** ancora più marcata nella nozione di inadempimento oggettivo di cui all'[art. 186](#) del RD 267/42.

Inoltre, secondo la Suprema Corte, se è vero che l'azione di risoluzione è proponibile non oltre un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento del concordato, l'istituto può operare anche **prima**, laddove sia riscontrato l'inadempimento di non scarsa importanza (cfr. Cass. n. [14601/2019](#); si veda "[Esclusa l'anticipazione del termine di risoluzione del concordato](#)" del 26 settembre 2019).

Nella fattispecie in esame, i giudici non hanno ritenuto rilevante l'allegazione della "responsabilità" per fatto del **terzo**, creditore strategico pagato integralmente ([art. 182-quinquies](#) del RD 267/42), venuto meno ad obblighi di continuità di fornitura, rispetto al quale veniva solo affermata la concausazione dell'inadempimento.

Al di là della distinzione tra inadempimento del rapporto contrattuale fra un terzo e il debitore concordatario e inadempimento di quest'ultimo circa i diversi obblighi di adempimento del concordato, i profili dell'essenzialità della prestazione e la sua **interruzione** senza buona fede restano **estranei** alla *ratio* di tutela presupposta dall'[art. 186](#) del RD 267/42, che sanziona con la risoluzione la perdita di causa funzionale del regime concordatario e rimuove un assetto che non può assicurare ai creditori l'ottemperanza degli obblighi verso di essi assunti e non eseguiti.

In caso di cessione di azioni, la buona fede può garantire la consistenza patrimoniale

Ciò anche in assenza di indicazione espressa nel contratto di trasferimento

/ Maurizio MEOLI

Nel contesto di una controversia tesa ad accertare l'invalidità del contratto di cessione della partecipazione azionaria ritenendosi il consenso dell'acquirente viziato dal dolo del venditore, per avere intenzionalmente rappresentato condizioni patrimoniali della società diverse e migliori rispetto a quelle reali (ex [artt. 1427 e 1439](#) c.c.), il Tribunale di Bologna, nella sentenza n. [2465/2019](#), sottolinea come sia necessario, in primo luogo, considerare che la differenza macroscopica (di oltre 4 milioni di euro) tra il patrimonio netto della società rappresentato nel corso delle trattative attraverso una **bozza di bilancio** e quello poi risultante dal documento approvato è tale da viziare il consenso.

Non assume, invece, particolare rilievo il fatto che l'acquirente fosse ben consapevole della **crisi di liquidità** della società, perché le difficoltà finanziarie possono essere affrontate in maniera diversa se la società ha un patrimonio netto più consistente.

È da escludere, poi, che la diligenza esigibile dall'acquirente comprenda il dovere di dubitare della correttezza delle scritture contabili che gli vengono sottoposte – sulla cui veridicità l'acquirente ha diritto di riporre la massima fiducia (cfr. Cass. n. [16004/2014](#)) – e di **procedere alla verifica** delle medesime; è semmai onere del venditore dare prova di avere in buona fede fornito dati inesatti. Ai fini dell'accertamento del dolo contrattuale, comunque, da un lato, si deve escludere che la falsità del bilancio rilevi, *ex se*, come prova del dolo (cfr. Cass. n. [23207/2012](#)), e, dall'altro, deve considerarsi che le dichiarazioni menzognere integrano l'ipotesi del raggiro quando rese con la deliberata finalità di offrire una rappresentazione alterata della veridicità dei presupposti di fatto rilevanti per la determinazione del prezzo di cessione (cfr. Cass. n. [16004/2014](#)).

Le azioni (e le quote) delle società di capitali, peraltro, costituiscono **beni di "secondo grado"**, in quanto non del tutto distinte e separate dai beni compresi nel patrimonio sociale, e sono rappresentative delle posizioni giuridiche spettanti ai soci in ordine alla gestione e all'utilizzazione di detti beni, funzionalmente destinati all'esercizio dell'attività sociale; pertanto, i beni compresi nel patrimonio della società non possono essere considerati **del tutto estranei** all'oggetto del contratto di cessione delle azioni o delle quote, sia qualora le parti abbiano fatto espresso riferimento agli stessi, con la previsione di specifiche garanzie contrattuali, sia qualora l'affidamento del cessionario debba ritenersi giustificato in base al **principio di buona fede**.

Ne consegue che la differenza tra l'effettiva consistenza quantitativa del patrimonio sociale rispetto a quella

indicata nel contratto, incidendo sulla solidità economica e sulla produttività della società, e quindi sul valore delle azioni o delle quote, può integrare la **manca**za delle **qualità essenziali** della cosa che rende ammissibile la risoluzione del contratto ex [art. 1497](#) c.c. ovvero, qualora i beni siano assolutamente privi della capacità funzionale a soddisfare i bisogni dell'acquirente, quindi "radicalmente diversi" da quelli pattuiti (c.d. *aliud pro alio*), l'esperimento di un'ordinaria azione di risoluzione ex [art. 1453](#) c.c., svincolata dai termini di decadenza e prescrizione previsti dall'[art. 1495](#) c.c. (cfr. Cass. nn. [22790/2019](#) e [18181/2004](#)).

Nel caso di specie, i giudici bolognesi ritengono che la macroscopica differenza circa il valore del patrimonio netto nella bozza di bilancio utilizzata nelle trattative rispetto a quello risultante nel bilancio definitivamente approvato si traduca in una mancanza di qualità essenziali delle azioni acquistate.

Non assume particolare rilievo il fatto che, nel contratto, non fosse stata **prestata garanzia** in ordine al valore del patrimonio sociale, perché, come detto, a ricomprendere i beni sociali nell'oggetto del contratto di trasferimento delle azioni è sufficiente che l'affidamento del cessionario nella sussistenza di una certa consistenza patrimoniale sia giustificato alla stregua del principio di buona fede; ed è configurabile buona fede nell'acquirente che confidi nella **veridicità** delle **scritture contabili** altrui messe a disposizione proprio per la conclusione dell'affare. Non si reputa condivisibile, invece, l'orientamento secondo il quale la consistenza economica della partecipazione può giustificare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1497 c.c. solo quando il mendacio o le omissioni sulla situazione patrimoniale della società siano accompagnate da **mali**zie e **astuzie** volte a realizzare l'inganno e idonee, in concreto, a sorprendere una persona di normale diligenza (Cass. n. [15706/2008](#)).

Ciò in quanto, richiedendosi gli estremi del dolo, la possibilità di applicare l'art. 1497 c.c. alla cessione di partecipazioni sociali perderebbe gran parte della sua utilità, restando esclusi tutti quei casi in cui l'affidamento del cessionario sia **dipeso da colpa**, anche grave, del cedente, e nei quali non si ravvisano ragioni di protezione per la condotta di quest'ultimo. E non si dubita del fatto che costituisca un'ipotesi di colpa grave, per il cedente, l'aver utilizzato, al fine di rappresentare all'acquirente le condizioni patrimoniali della società, una bozza di bilancio **gravemente inesatta**, senza che delle inesattezze emerga alcuna ragionevole giustificazione.

La diffusione alla stampa di documenti riservati condanna il dipendente infedele

Per la Corte europea non è stato violato l'art. 10 della CEDU sulla libertà di espressione

/ Alberto CALZOLARI e Daniel SPAGGIARI

La Corte europea è nuovamente intervenuta in una materia assai delicata, che vede in conflitto la repressione dei reati, il dovere di lealtà nei confronti del datore di lavoro e la libertà di espressione assicurata dall'[art. 10](#) della CEDU.

L'evoluzione normativa sul **whistleblowing** offre un crescente grado di tutela a coloro che scelgono di violare "segreti aziendali" per denunciare gli illeciti perpetrati dalle organizzazioni, sia pubbliche sia private, di cui il whistleblower fa parte. Lo stesso DLgs. 231/2001 all'[art. 6](#) prevede, nell'ambito dei modelli organizzativi per la prevenzione della responsabilità amministrativa delle società, la predisposizione di specifici canali di protezione del whistleblower, per la segnalazione delle condotte illecite, anche in violazione delle norme tributarie.

I giudici di Strasburgo con una recente sentenza, Corte EDU [11 maggio 2021](#), causa *Hallet v. Lussemburgo*, hanno affrontato un caso assai particolare di whistleblowing. La vicenda, nota alla cronaca sotto il nome **Luxemburg leaks**, vedeva coinvolti importanti nomi delle professioni e della politica, a seguito della rivelazione alla stampa di convenzioni fiscali (*ruling*) "particolarmente agevolate" (con la trasmissione a un giornalista di oltre 45.000 pagine di documenti riservati, relativi agli accordi raggiunti tra imprese multinazionali, clienti di una primaria società di revisione e consulenza, e le autorità fiscali del Granducato). Uno degli autori delle divulgazioni ha fatto ricorso a Strasburgo, generando la pronuncia citata: infatti, l'insider era stato condannato dalle autorità lussemburghesi per tale illecita trasmissione (appropriazione e rivelazione di dati riservati), sulla considerazione che non gli spettasse la tutela scriminante, propria della disciplina del whistleblowing.

Il Sig. Hallet ha contestato la violazione dell'art. 10 della CEDU, potendo la **libertà di espressione** soffrire limitazioni (e quindi giustificare sanzioni, come nel caso in esame) solo se "previste dalla legge" e se "costituiscono misure necessarie in una società democratica". Su quest'ultimo concetto si è in particolare soffermata la Corte, ripercorrendo i sei parametri necessari e sufficienti stilati nel *leading case* (Corte EDU 12 febbraio 2008, causa *Guya v. Moldavia*) e constatando la correttezza delle valutazioni formulate dalla Corte d'Appello del Lussemburgo (che aveva condannato il ricorrente a una multa di 1.000 euro).

Infatti, è certa la sussistenza di almeno quattro dei **requisiti** necessari ad attivare la protezione del whistleblower, ovvero: la ricorrenza di un interesse pubblico alla conoscenza delle informazioni rivelate; la veridicità delle informazioni; la necessità della rivelazione (l'assenza di altri mezzi); la buona fede del dipendente (l'assenza di fini strettamente personali).

Sui restanti due requisiti invece il ricorrente non ha meritato la tutela convenzionale, poiché aveva trasmesso i documenti quasi un anno dopo l'avvio dell'inchiesta giornalistica (originata da un altro insider), documenti che non assurgono al ruolo di informazione "essenziale, nuova e sconosciuta", ossia idonea a soddisfare la prevalenza dell'interesse pubblico alla notizia rispetto alla tutela della riservatezza dei dati fiscali, ovvero al danno patito dal datore di lavoro. Relativamente al sesto criterio, la Corte ha invece rilevato la mitezza della sanzione irrogata al dipendente.

La Corte europea ha pertanto respinto il ricorso, rilevando che **non** si è verificata alcuna **violazione** del diritto alla libertà d'espressione.

Degne di rilievo le considerazioni dei due giudici dissenzienti, che hanno valutato come il bilanciamento tra l'interesse pubblico alla notizia e la lesione della [privacy](#) non possa avvenire attraverso i criteri della "novità" e della "essenzialità" dell'informazione propagata. A tale stregua hanno richiamato la ben più ampia protezione accordata dalla Direttiva Ue [2019/1937](#) (in corso di recepimento nel nostro Paese). Quest'ultima, in verità, nel richiamare gli Stati membri alla **tutela "armonizzata"** del whistleblower, prescinde dalla lesione patita dai portatori di interessi privati, valutando unicamente l'interesse pubblico alla segnalazione (pur delegando ai singoli ordinamenti nazionali l'eventuale grado di tutela da assicurare ai soggetti che bypassano i canali interni ed esterni di comunicazione, rivolgendosi direttamente alla stampa).

Dirimente, e sempre più decisivo, appare il **principio di proporzionalità**, che nella logica della ricerca delle soluzioni caso per caso permette alla giurisprudenza della Corte europea di indicare la rotta al giudice nazionale, che si troverà a prendere decisioni in bilico tra la legittima diffusione di notizie necessarie per la crescita della società democratica e l'esigenza di proteggere i diritti individuali, a loro volta contesi tra l'affermazione della libertà di espressione e la protezione della riservatezza sulle informazioni aziendali.

Il consenso del titolare non basta a legittimare l'uso della carta di credito

Il reato previsto dall'art. 493-ter c.p. è un reato plurioffensivo che non attiene solo a un bene nella disponibilità del titolare della carta

/ Maria Francesca ARTUSI

L'**utilizzo indebito** e la falsificazione di **carte** di credito o di pagamento sono oggi sanzionati dall'**art. 493-ter c.p.**, in cui assumono rilevanza penale condotte di diversa natura, tutte punite con sanzioni piuttosto elevate.

La necessità di intervenire a tutela delle carte di pagamento è piuttosto recente (a partire dagli anni '90), e la casistica relativa a tale fattispecie è cresciuta in modo direttamente proporzionale all'incremento dell'utilizzo degli strumenti medesimi. Fin dalle sue origini, la materia è stata strettamente connessa a quella dell'**antiriciclaggio**, tant'è vero che fino al DLgs. **21/2018** la fattispecie era inserita nell'**art. 55** del DLgs. 231/2007.

La Corte di Cassazione si è soffermata, con la pronuncia n. **18609** del 12 maggio scorso, sul tema dell'applicabilità della scriminante del **consenso** dell'avente diritto (**art. 50 c.p.**) in un caso in cui era stato fatto uso dell'altrui carta di credito per eseguire operazioni di prelievo del carburante adducendo – appunto – il consenso del titolare.

Per i giudici di legittimità, la corretta lettura della norma incriminatrice porta a escludere l'operatività dell'istituto previsto dal citato art. 50 c.p., rispetto all'uso da parte di terzi dello strumento di pagamento o prelievo, quand'anche in qualche misura delegati dal titolare della carta di credito. Tale causa di giustificazione, infatti, richiede che il bene giuridico protetto dalla norma rientri nella categoria dei **diritti disponibili**, rispetto ai quali il titolare del diritto sia in grado di rinunziarvi; diversamente, se si verte in ipotesi di diritti che proteggono beni di interesse collettivo, la causa di giustificazione non potrà operare.

Questa chiave interpretativa trova un significativo riscontro nella natura della disposizione che sanziona l'uso indebito di carte di credito e di pagamento, pacificamente diretta alla tutela non solo del patrimonio personale del titolare dello strumento di pagamento o prelievo, ma anche degli interessi pubblici alla **sicurezza** delle **transazioni commerciali** e alla fiducia nell'utilizzazione da parte dei consociati di quegli strumenti.

Per tale ragione si è affermato che "la norma incriminatrice mira, in positivo, a presidiare il regolare e sicuro svolgimento dell'attività finanziaria attraverso mezzi sostitutivi del contante, ormai largamente penetrati nel tessuto economico", con la conseguenza che "è giocoforza ritenere che le condotte da essa represses assumano – come del resto riconosciuto anche dalla giurisprudenza di legittimità in sede di analisi dei rapporti

tra la fattispecie criminosa in questione ed i reati di truffa e di ricettazione – una dimensione lesiva che comunque trascende il mero patrimonio individuale, per estendersi, in modo più o meno diretto, a valori riconducibili agli ambiti categoriali dell'**ordine pubblico o economico**, che dir si voglia, e della fede pubblica" (Corte cost. n. **302/2000**).

Ciò ha portato a riconoscere la **natura plurioffensiva** del reato in esame.

Del resto, che il bene giuridico tutelato non sia solo il patrimonio del titolare della carta di credito è confermato sia dalla finalità perseguita dalle leggi speciali con cui era stata introdotta l'originaria norma incriminatrice (ossia il contrasto dei fenomeni di riciclaggio, anche attraverso il controllo dell'utilizzo dei nuovi strumenti elettronici di circolazione del denaro), sia dalla successiva collocazione della previsione incriminatrice nella struttura del codice penale nell'ambito dei delitti di falso (art. 493-ter c.p.), secondo le indicazioni contenute nella legge di delega dedicata alla riserva di codice e recepite nel DLgs. 21/2018.

Poste queste premesse, la Cassazione ritiene che la circostanza dell'omesso esame dell'operatività della causa di giustificazione da parte del giudice di merito **non** ha prodotto alcun **effetto deteriore** per il ricorrente, trattandosi di ipotesi che non poteva essere riconosciuta nella specie.

Viene, tuttavia, precisato che non può ignorarsi che l'utilizzo degli strumenti elettronici di pagamento o di prelievo effettuato da persona diversa dal titolare possa costituire evento non infrequente (quando per ragioni di impedimento momentaneo, dovuto a particolari condizioni di fragilità, disabilità, ovvero a ragioni di salute, il titolare non sia in grado di utilizzare lo strumento di pagamento, pur avendone necessità). È, però, necessario in tali ipotesi che l'eventuale autorizzazione costituisca lo strumento per la **realizzazione esclusiva** dell'interesse del titolare della carta di credito.

In altri termini, l'autorizzazione assumerà rilevanza solo nelle ipotesi in cui sia apprezzabile in modo manifesto (attraverso la dimostrazione dei rapporti esistenti tra le parti e delle circostanze in cui sia intervenuta tale autorizzazione) che il terzo utilizzatore dello strumento di pagamento o di prelievo di denaro agisce **solo nell'interesse del titolare**, eseguendo materialmente le operazioni consentite con l'uso della carta di credito, su disposizione del titolare legittimo.

Compatibili cassa integrazione e nuova attività lavorativa

Il lavoratore perde però l'integrazione salariale qualora inizi un nuovo rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato

/ Viviana CHERCHI

Un tema particolarmente attuale, alla luce del massiccio ricorso agli ammortizzatori sociali previsti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, risulta quello della compatibilità tra la collocazione in cassa integrazione e una nuova attività lavorativa.

Si ricorda come la cassa integrazione comporti la **sospensione** del rapporto di lavoro ma non la sua cessazione, con possibilità – a certe condizioni – per i lavoratori, che fruiscono delle relative integrazioni salariali, di svolgere contemporaneamente altre attività senza perdere i diritti connessi al rapporto di lavoro in essere.

La rioccupazione durante i periodi di sospensione per intervento della cassa integrazione oltre a consentire al lavoratore di incrementare il proprio reddito, favorisce, nel contempo, l'utilizzo di personale che altrimenti rimarrebbe inattivo.

Nell'[approfondimento](#) del 26 aprile scorso, la Fondazione studi consulenti del lavoro ha analizzato il rapporto di **compatibilità** tra lo svolgimento di una nuova attività lavorativa retribuita e la percezione del trattamento di cassa integrazione, richiamando la normativa vigente nonché i chiarimenti forniti dall'INPS e dalla giurisprudenza.

Al riguardo l'[art. 8](#) del DLgs. 148/2015, in linea con la legislazione previgente, ha previsto che il lavoratore che svolga attività di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo di integrazione salariale non abbia diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate, con conseguente **riduzione** dell'integrazione in proporzione ai redditi derivanti dall'effettuazione di altra attività lavorativa.

Non sempre, però, lo stato di occupazione del lavoratore è compatibile con la fruizione dei trattamenti di cassa integrazione. Come precisato dalla Fondazione studi, rispetto al nuovo reddito percepito, il trattamento di cassa integrazione può essere totalmente cumulabile, parzialmente cumulabile o incompatibile.

La prima ipotesi ricorre sia nel caso in cui i due rapporti di lavoro siano **part time**, con riduzione dell'orario ordinario giornaliero, sia quando vi sia un rapporto di lavoro a tempo pieno e uno a tempo parziale, purché le due attività siano compatibili e vengano rispettati i termini dell'orario massimo settimanale di lavoro. La totale cumulabilità tra integrazione salariale e reddito derivante da nuova attività si verifica altresì nel caso di svolgimento di prestazioni di lavoro intermittente con altro datore di lavoro.

Per quanto riguarda, invece, la **parziale cumulabilità**,

occorre distinguere in base alla tipologia di lavoro: nel caso di rapporto di lavoro subordinato, se dalla nuova attività lavorativa derivi un compenso inferiore all'integrazione stessa, il lavoratore avrà diritto a percepire la differenza tra l'importo dell'integrazione salariale e il reddito percepito. Nell'ipotesi di lavoro intermittente, invece, qualora la prestazione si realizzi in orari coincidenti, è necessaria una distinzione a seconda che sussista o meno la percezione dell'indennità di disponibilità. Ove esista un obbligo di risposta, il trattamento di integrazione salariale dovrà essere sospeso. Nel caso in cui, invece, vi sia la facoltà di risposta, la perdita dell'integrazione si verificherebbe per le sole giornate in cui il lavoratore sia stato effettivamente chiamato a prestare servizio.

Qualora venga stipulato un contratto di collaborazione coordinata e continuativa o intrapresa un'attività di **lavoro autonomo**, spetterà al lavoratore dimostrare l'effettivo ammontare dei guadagni, al fine di consentire l'erogazione dell'eventuale quota differenziale di integrazione salariale. In caso contrario, l'INPS procederà alla sospensione dell'erogazione.

Si verificherà, invece, una **totale incompatibilità** nell'ipotesi in cui il lavoratore beneficiario del trattamento integrativo inizi un nuovo rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato (*cfr.* Corte Cost. n. [195/1995](#); circ. INPS n. [107/2010](#)).

La Fondazione studi, nel proprio approfondimento, ha ricordato anche gli **obblighi di comunicazione** di cui all'[art. 8](#) comma 3 del DLgs. 148/2015. Ai sensi di tale norma, infatti, per poter continuare a percepire il trattamento integrativo, il lavoratore deve preventivamente comunicare all'INPS l'esistenza della nuova occupazione, di natura autonoma o subordinata, anche quando produca un reddito compatibile con l'integrazione salariale, come confermato recentemente dalla giurisprudenza di legittimità (*cfr.* Cass. n. [3116/2021](#); Cass. n. [24455/2017](#); Cass. n. [5019/2004](#)).

Occorre, peraltro, precisare come, per le tipologie lavorative oggetto della comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto introdotta dalla L. [296/2006](#) (ossia lavoro subordinato, intermittente e co.co.co.), l'obbligo sia assolto dal datore di lavoro tramite modello UniLav in forza del principio della "**pluriefficacia della comunicazione**" (*cfr.* interpello Min. Lavoro n. [19/2012](#); circ. INPS n. [57/2014](#)). L'adempimento, invece, rimane in capo al lavoratore in caso di rapporto di lavoro autonomo, non soggetto a comunicazione obbligatoria.